CAMERA DEI DEPUTATI N. 2345

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TREMAGLIA, FIORI

Disposizioni per i cittadini italiani rimpatriati nel 1990 dalla Liberia e dal 1991 dalla Somalia, relative all'indennizzo dei beni, diritti ed interessi perduti

Presentata il 30 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 29 gennaio 1994, n. 98, recante interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, che ha a sua volta modificato la legge 26 gennaio 1980, n. 16, ha inteso regolare la corresponsione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

La menzionata legge n. 98 del 1994, all'articolo 1, comma 7, ha reso valide tutte le domande di indennizzo presentate prima dell'entrata in vigore della legge medesima. La medesima legge, sempre all'articolo 1, commi 1 e 3, ha inoltre specificato quali siano i beni da indennizzare (*materiali ed immateriali*) e *chi siano i* soggetti beneficiari di questa e delle precedenti leggi senza porre alcun limite di date e di luoghi all'estero in cui si sono verificati gli eventi che hanno determinato la perdita delle proprietà e dei beni di cui erano titolari i nostri connazionali nei Paesi esteri di provenienza.

Sono tuttavia insorte difficoltà di applicazione della legge n. 98 del 1994, circa il diritto all'indennizzo dei beni perduti dai cittadini italiani rimpatriati dalla Liberia nel 1990 e dalla Somalia dal 1991.

Circa tale questione, tuttavia, il Governo, in data 19 ottobre 1994 ha accettato un ordine del giorno (0/1072-Tab.6/7/3) della Commissione affari esteri e comunitari della Camera dei deputati, che lo ha impegnato a dar corso ai risarcimenti previsti dalle leggi nn. 16 del 1980, 135 del 1985 e 98 del 1994, *a tutti i cittadini* italiani che ne abbiano titolo, quindi anche ai rimpatriati dalla Liberia e dalla Soma-

lia, superando così una grave discriminazione di principio fra cittadini circa il diritto di fruire dei benefici previsti dalle leggi in materia di indennizzo secondo che le circostanze causa della perdita dei loro beni all'estero risalgano o meno all'ormai lontano settembre 1985. Ciò in considerazione del fatto che nessuna delle leggi vigenti stabilisce che la perdita dei beni all'estero debba essere avvenuta prima di una data precisa. Infatti, i benefici previsti dalla legge n. 98 del 1994 sono stati poi estesi, dall'articolo 2, comma 5, della citata legge, ai cittadini italiani provenienti da tre Paesi, Tunisia, Zaire e Francia, che per le leggi precedenti erano stati esclusi esplicitamente per alcuni tipi di indennizzi e per fatti che risalgono – come dimostra il caso dello Zaire – anche al 1992, ossia a ben sette anni dopo il 1985.

Bisogna inoltre sottolineare che la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una lettera inviata dal Sottosegretario il 19 ottobre 1994 al Ministro del tesoro, è intervenuta per chiarire il buon diritto dei cittadini italiani rimpatriati dalla Liberia nel 1990 e dalla Somalia dal 1991. Ancor più, il Governo, nella seduta della Camera dei deputati del 21 novembre 1994, ha accettato un altro ordine del giorno (9/1364/40) che lo ha impegnato all'estensione dei benefici previsti dalle leggi anche ai profughi dalla Liberia e dalla Somalia.

Nel frattempo, la Camera dei deputati, nel corso dell'esame dei documenti finanziari, ha approvato, per gli anni 1995, 1996 e 1997, un aumento rispettivamente di 30, 40 e 50 miliardi del capitolo 4543 del bilancio del Ministero del tesoro, che prevede una spesa di 54 miliardi annui fino al 2004 per indennizzi di beni perduti all'estero dai cittadini italiani.

Nonostante il susseguirsi di tutti questi eventi volti a ripristinare la *par condicio* di tutti i cittadini italiani che hanno subito all'estero danni soggetti ad indennizzo, l'apposita Commissione interministeriale istituita presso il Ministero del tesoro, pur avendo ammesso – come sopra ricordato – i profughi dallo Zaire al beneficio degli indennizzi, seguita a dare una interpretazione discutibile e discriminatoria per quanto riguarda le istanze proposte dai cittadini italiani profughi dalla Liberia nel 1990 e dalla Somalia dal 1991, in conseguenza degli eventi di guerra civile che ancora oggi persistono in quei Paesi e che hanno portato alla totale distruzione dei beni di proprietà dei nostri connazionali che vi risiedevano. A seguito di tale atteggiamento sono state intraprese alcune azioni giudiziarie contro la Pubblica amministrazione da parte di cittadini italiani profughi dalla Liberia e dalla Somalia i quali, tra l'altro, con lettera al Ministro del tesoro in data 31 gennaio 1995, hanno suggerito una proposta di indennizzo per i rimpatriati dai due Paesi, che prevede un coefficiente di rivalutazione inferiore e pari all'indice ISTAT, riferito alla data della perdita dei beni, e i pagamenti in titoli di credito redimibili a decorrenza quindicennale con una facilitazione quindi non indifferente per il bilancio dello Stato che ammortizzerebbe tali oneri fino all'anno 2009.

Poiché comunque persiste l'obiezione, formulata da parte del Governo, che la legge n. 98 del 1994, all'articolo 3, comma 3, non cita fra gli altri Paesi anche la Liberia, si rende necessario un intervento legislativo per dirimere una questione che ha raggiunto livelli intollerabili e di grave discriminazione nei confronti dei nostri connazionali che lavorano all'estero. La presente proposta di legge mira dunque a colmare tale vuoto, ispirandosi all'articolo 35 della nostra Costituzione per il quale « La Repubblica italiana tutela il lavoro italiano all'estero ».

L'articolo 1 della proposta di legge prevede, al comma 1, che ai cittadini italiani rimpatriati dalla Liberia nel 1990 e dalla Somalia dal 1991, siano liquidati gli indennizzi dei beni, diritti ed interessi perduti, in applicazione dei benefici e delle provvidenze previste dalle leggi 26 gennaio 1990, n. 16, 5 aprile 1985, n. 135 e 29 gennaio 1994, n. 98.

Il comma 2 del medesimo articolo, indica che il coefficiente di rivalutazione da

applicare agli indennizzi è quello previsto dall'indice ISTAT, riferito alla data delle perdite subite.

Il comma 3 precisa le modalità di corresponsione degli indennizzi.

Per quanto concerne la copertura finanziaria, l'articolo 2 prevede che il suo ammontare, corrispondente a 241 miliardi, venga finanziato per 1 miliardo sul capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, relativamente ai fondi già stanziati per gli anni 1995, 1996 e 1997. I restanti 240 miliardi – ossia la parte relativa agli indennizzi da liquidare con titoli di credito – verranno finanziati sulla base del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro: quest'ultima è una spesa da ripartirsi negli anni 1995-2009, con un piano di ammortamento annuale del costo di 16 miliardi, comprensivo dei relativi interessi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Ai cittadini italiani, rimpatriati dalla Liberia nel 1990 e dalla Somalia dal 1991, sono liquidati gli indennizzi dei beni, diritti ed interessi perduti, in applicazione dei benefici e delle provvidenze previste dalle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, 5 aprile 1985, n. 135, e 29 gennaio 1994, n. 98.

2. Il coefficente di rivalutazione da applicare per gli indennizzi di cui al comma 1 è quello previsto dall'indice ISTAT, riferito alla data delle perdite subite. Il coefficente di rivalutazione così determinato, si applica, altresì, sia per l'avviamento commerciale delle attività produttive sia per i beni materiali ed immateriali perduti, ivi compresi depositi bancari, crediti anche riconosciuti e determinati da sentenze esecutive di qualunque foro, titoli, azioni e partecipazioni azionarie.

3. Gli indennizzi di cui al comma 2 sono corrisposti fino all'ammontare di lire 10 milioni interamente in contanti; per gli indennizzi superiori a tale cifra la somma eccedente è corrisposta in titoli di credito redimibili, come previsto dalle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e 5 aprile 1985, n. 135, la cui emissione è autorizzata alla pari, con ammortamento fino a quindici anni, a decorrere dal 1° giugno 1995.

4. Per ottenere gli indennizzi di cui alla presente legge sono considerate valide unicamente le domande già presentate al Ministero del tesoro entro i termini stabiliti dalla legge 29 gennaio 1994 n. 98.

ART. 2.

1. Ai fini di cui all'articolo 1:

a) per la parte relativa ai pagamenti in contanti à autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per il triennio 1995-1997 a carico del capitolo 4543 dello stato di previsione

del Ministero del tesoro per l'anno 1995, e corrispondenti capitoli per gli anni 1996 e 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta per il medesimo triennio l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, come quantificata dalla tabella C, della legge 23 dicembre 1994, n. 725 (finanziaria 1995);

b) per la parte relativa agli indennizzi da liquidare con titoli di credito à autorizzata la spesa complessiva di lire 240 miliardi, da ripartirsi in quote di 16 miliardi di lire annue per capitale ed interessi negli anni 1995-2009, cui si fa fronte, per il triennio 1995-1997, mediante parziale utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, e per il periodo 1998-2009, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *c)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Per ciascun importo di lire 16 miliardi di cui alla lettera *b)* del comma 1 deve essere redatto un piano di ammortamento annuale.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.